

Supplenze, in seconda fascia serve l'abilitazione

Per la Cassazione (ordinanza n. 26914/2024) nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, senza alcuna equiparazione con chi vanta esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 Cfu, che, invece, deve trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie. Per i giudici resta ferma la diversità fra titolo di abilitazione, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore ha previsto e disciplinato, e titolo di studio; ma anche fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è equiparato all'abilitazione all'insegnamento. Il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso e ulteriore abilitante all'insegnamento, ha equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo, e non il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.

—P.A.P.